



Il Presidente

OMISSIS

Fascicolo n. 2129/2025

Oggetto: Richiesta di parere da parte del Presidente del CDA della società OMISSIS sulla possibilità di prorogare l'incarico di RPCT per un ulteriore triennio rispetto ai due mandati triennali già ricoperti (rif. prot. Anac n. 73959 del 16.05.2025).

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all'Autorità di fornire chiarimenti in merito alla possibilità di prorogare l'incarico di RPCT al medesimo dipendente per un ulteriore triennio rispetto ai due mandati triennali già ricoperti - si rappresenta quanto segue.

Si rammenta che l'art. 1, co. 7, della l. 6 novembre 2012, n. 190, prevede che l'organo di indirizzo individui, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

L'Autorità ha fornito precisi indirizzi sulla scelta del RPCT nelle società a controllo pubblico, nonché sulla durata del relativo incarico, nell'Allegato 3 al Piano nazionale anticorruzione 2022 (§4). Al riguardo, ha così sottolineato: *"seppure la legge non individui la durata dell'incarico del RPCT, al fine di dare concreta effettività al principio di autonomia ed indipendenza del RPCT, (...), si precisa che:*

- nel caso di esclusività della funzione di RPCT, la durata dell'incarico è opportuno non sia inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta, in coerenza con il principio della rotazione anche dell'incarico di RPCT;

- laddove l'incarico di Responsabile si configuri, come di norma, quale incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di altro incarico, la durata prevista è altamente raccomandato non sia inferiore a quella del contratto sottostante all'incarico già svolto, e comunque nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga".



Per le motivazioni sopra esplicitate, in coerenza con le indicazioni dell'ANAC, si raccomanda alla Società, laddove possibile, di conferire l'incarico di RPCT ad un nuovo soggetto. Ciò anche in considerazione del fatto che la società conta diversi dipendenti di cui 27 in area amministrativa.

In proposito, si ricorda che l'Autorità ha più volte ribadito che, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze individuando anche forme di collaborazione fra i RPCT che si succedono, per assicurare la continuità dell'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione.

Nel caso in cui la Società, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, decidesse invece di prorogare l'incarico di RPCT per un altro triennio al medesimo soggetto, nel provvedimento di nomina/proroga dovrà chiarire le motivazioni di tale scelta.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3 giugno 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente.